

OGGETTO: Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 nella provincia di Venezia.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

A seguito della tromba d'aria dell'8 luglio 2015 in provincia di Venezia si propone, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la richiesta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica ai fini dell'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi di indennizzo consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nelle zone territoriali in cui i danni sulle strutture e scorte aziendali al comparto agricolo si sono manifestati con costi di ripristino superiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 dicembre 2014, e del 26 maggio 2015 n. 10796, sono individuate le disposizioni di cui ai Capi I e II del Decreto legislativo n. 102/04, applicabili a partire dal 1° gennaio 2015, in applicazione del regolamento (CE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, nell'ambito dell'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale tra cui quelli conseguenti ad eccezionali eventi avversi assimilabili alle calamità naturali.

Con provvedimento n. 1118 del 12 giugno 2012, la Giunta regionale, ha approvato le direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attribuendo la competenza ad AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), nella gestione dei procedimenti inerenti tali interventi con la delimitazione dei territori danneggiati per i quali viene richiesta, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'emanazione della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica.

Nella giornata dell'8 luglio 2015 una violenta perturbazione ha originato una violenta tromba d'aria, classificata fino ad un massimo di EF4 in base alla scala Fujita, che nella parte più distruttiva ha interessato parte della provincia di Venezia con forti raffiche di vento, grandine e violenti rovesci di pioggia.

L'estrema violenza dell'evento non ha risparmiato il comparto agricolo con danni particolarmente ingenti con distruzione completa delle coltivazioni in pieno campo e dei frutti pendenti ormai in avanzata fase di sviluppo. La brutalità degli eventi ha determinato una dispersione estesa di materiali inquinanti pericolosi sui terreni coltivati che dovranno essere bonificati.

Gravi danni sono stati rilevati alle strutture agricole quali abitazioni rurali, ricoveri attrezzi, magazzini, stalle, impianti frutticoli, viticoli e vivai. Diverse di queste strutture, anche recenti, non più ripristinabili, dovranno essere demolite e completamente ricostruite. Molte macchine e attrezzature aziendali, nonché scorte di materie prime, mezzi tecnici e prodotti finiti e/o semilavorati sono stati coinvolti in crolli o colpiti da grandine e detriti rendendoli inutilizzabili.

Con decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 106 del 9 luglio 2015 è stato dichiarato lo stato di crisi per gli eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità del giorno 8 luglio 2015 in alcune aree del territorio regionale. Al decreto ha fatto seguito l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM), Dipartimento della Protezione civile, del 30 luglio 2015, concernente i primi interventi urgenti di

protezione civile diretti a fronteggiare i danni nei territori di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno.

Nel contesto degli interventi previsti dell'OPCM del 30 luglio 2015, si ritiene di considerare anche il sostegno mirato a favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo sempre più soggetto ad avversità eccezionali di ogni genere, anche con la proposta di attivazione degli specifici interventi nell'ambito delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Lo Sportello Unico Agricolo AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) di Venezia competente nella gestione dei procedimenti inerenti l'individuazione dei territori danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche, a seguito delle verifiche immediatamente effettuate ha riscontrato l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, su strutture e scorte non ammissibili ad assicurazione agevolata i cui costi di ripristino incidono in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile (PLV) ordinaria delle imprese agricole danneggiate, elaborando a tal fine le previste stime dei danni determinati dalla "tromba d'aria dell'8 luglio 2015", nei comuni di Dolo, Mira, Pianiga, della provincia di Venezia.

La relazione tecnica delimita le zone territoriali dei comuni di Dolo, Mira, Pianiga, in provincia di Venezia, in cui possono essere attivabili gli interventi previsti dal D. Lgs. 102/2004, art. 5, comma 3, per il ripristino dei danni subiti da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. su strutture fondiari non ammissibili ad assicurazione agevolata e sulle scorte aziendali.

Le imprese agricole danneggiate che ricadono nelle zone dei comuni delimitati, potranno presentare richiesta di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 102/2004, allo Sportello Unico Agricolo AVEPA di Venezia, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica da emanarsi a seguito della richiesta di cui al presente provvedimento.

Gli interventi di ripristino da attuare con le risorse del Fondo di Solidarietà nazionale sono da considerarsi a completamento e cumulabili con gli interventi previsti in particolare dall'articolo 6 e 7 dell'OPCM 30 luglio 2015. La domanda dovrà riportare l'indicazione di tutti gli altri eventuali indennizzi percepiti per le medesime finalità indicando l'Ente preposto al riconoscimento degli stessi e, se del caso, la compagnia di assicurazione con la quale è stato sottoscritto il contratto sia che il medesimo riguardi assicurazioni agevolate o private.

Il sostegno, sommato ad altre sovvenzioni o risarcimenti erogati per il medesimo evento avverso -tromba d'aria dell'8 luglio 2015- non potrà superare il valore dei costi ammissibili. Se del caso il contributo verrà diminuito per ridurre il risarcimento totale fino alla concorrenza dei costi ammissibili per il ripristino.

Per l'ammissibilità agli interventi di ripristino dei danni su strutture aziendali non ammissibili ad assicurazione agevolata e scorte, i medesimi costi di ripristino devono incidere in misura superiore al 30% sulla produzione lorda vendibile ordinaria aziendale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" come modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Visto in particolare l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 102/2004, che dispone che le Regioni interessate deliberino la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso entro il termine perentorio di giorni sessanta

dalla cessazione dell'evento, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012, di approvazione delle direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che attribuisce la competenza ad AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), nella gestione dei procedimenti inerenti tali interventi anche ai fini della individuazione dei territori danneggiati per la richiesta di emanazione della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica.

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5447 del 10 marzo 2015, di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2015.

Visto il Regolamento (CE) n. 702/2014.

Visto il decreto n. 10796 del 26 maggio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative degli interventi conseguenti l'applicazione del decreto legislativo 102/04 in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 702/2014.

Visto il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 106 del 9 luglio 2015 con il quale è stato dichiarato lo stato di crisi a causa degli eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità del giorno 8 luglio 2015 in alcune aree del territorio regionale.

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, del 30 luglio 2015, "Primi interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina D'Ampezzo in provincia di Belluno".

Vista la relazione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – Sportello Unico Agricolo di Venezia – di individuazione delle zone e di quantificazione dei danni per l'attivazione degli interventi consentiti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

DELIBERA

1. di proporre al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per la tromba d'aria dell'8 luglio 2015, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 6, per le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del medesimo Decreto legislativo, nella provincia di Venezia per i comuni di Dolo, Mira, Pianiga;
2. di delimitare le zone territoriali dei Comuni di cui al punto 1) nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle imprese agricole danneggiate, gli interventi per il ripristino dei danni alle strutture aziendali ed alle scorte ai sensi dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per la provincia di Venezia nei comuni di:
Dolo, località Arino, Cesare Musatti, Sambruson;
Mira, località Taglio, Piazza Vecchia;
Pianiga, località Cazzago;
3. di determinare che le imprese agricole danneggiate che ricadono nelle zone dei comuni delimitati possano presentare richiesta di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 102/2004, allo Sportello Unico Agricolo AVEPA di Venezia, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica;

4. di indicare che gli interventi di aiuto possono riguardare le imprese agricole in possesso dei requisiti di accesso previsti dal D. Lgs 102/04, per danni, su strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata e scorte , che determinano una incidenza di spesa di ripristino superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale;
5. di determinare che gli interventi di ripristino da attuare con le risorse del Fondo di Solidarietà nazionale sono da considerarsi a completamento e cumulabili con gli interventi previsti in particolare dall'articolo 6 e 7 dell'OPCM 30 luglio 2015;
6. di indicare che il sostegno totale, sommato ad altre sovvenzioni o risarcimenti erogati per il medesimo evento avverso -tromba d'aria - non potrà superare il valore dei costi ammissibili. Se del caso il contributo verrà diminuito per ridurre il risarcimento totale fino alla concorrenza dei costi ammissibili per il ripristino;
7. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D. Lgs. 102/2004, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

